



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 19/03/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico

in data 19/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4672/2023 depositato il 30/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Publiservizi S.r.l. - 03218060659

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI PAG n. 19022300026429 DEL 27.6.2023 TARI 2023

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), nato a Luogo_1 l'1.9.1930 e residente in Luogo_2 alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1, impugna l'avviso di pagamento ordinario n. 19022300026429 del 27.6.2023 emesso dalla Publiservizi s.r.l., notificato in pari data, con il quale per l'anno 2023 viene richiesto – per Tassa Rifiuti TARI – il pagamento del complessivo importo di € 678,00 in riferimento: -all'immobile ubicato in Luogo_2 al Indirizzo_2, cat. C/1, identificato in catasto al foglio 500, p.lla 5171, sub 7; -all'immobile ubicato in Luogo_2 al Indirizzo_2, cat. C/1, identificato in catasto al foglio 500, p.lla 5171, sub 49.

Il ricorrente Ricorrente_1 eccepisce la mancata soggettività passiva d'imposta in quanto non è proprietario, né usufruttuario, né possessore, né detentore di alcun bene al Indirizzo_2 in Luogo_2. Al riguardo si chiarisce che i predetti sub 7 e 49 risultano intestati ad altri soggetti e si riferiscono ad immobili non ubicati in Luogo_2 al Indirizzo_2.

A sostegno della illegittimità della condotta della Publiservizi il ricorrente evidenzia che l'odierno ricorrente ha sistematicamente impugnato gli atti impositivi emessi nei suoi confronti dalla Publiservizi per le annualità precedenti e finalizzati a richiedere il pagamento della TARI per l'immobile ubicato al Indirizzo_2 cat. C/1. A tal proposito, si richiamano le sentenze n. 3421/2023 (emessa proprio in riferimento ai medesimi immobili sub. 7 e sub. 49), n. 3660/2022, n. 2067/2021, n. 5948/2019, n. 672/2019, n. 6926/2017, n. 6924/2017, n. 6927/2017, n. 5214/2016, n. 4707/2018 emesse dalla C.G.T. di I grado di Caserta e la sentenza n. 2498/2018 emessa dalla C.G.T. di II grado della Campania di Napoli (esibite in atti) che hanno ripetutamente e costantemente sancito l'illegittimità delle richieste avanzate ai fini TARI dalla Publiservizi nei confronti di Ricorrente_1 in riferimento all'immobile ubicato al Indirizzo_2 cat. C/1.

Chiede che accolga il ricorso e si annulli l'atto impugnato. Vinte le spese con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Si è costituita la Publiservizi s.r.l., contestando le tesi del ricorrente, sostenendo che non sia stata fornita prova di non essere proprietario o detentore, e che gli immobili individuati al Indirizzo_2 costituirebbe la residenza del ricorrente e del suo nucleo familiare. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013). Pertanto la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). Nel caso di specie,

a fronte di tale contestazione, vertente sulla titolarità e disponibilità dell'immobile oggetto dell'imposizione, la Publiservizi non ha fornito prova adeguata della sussistenza del presupposto impositivo-

Il ricorrente ha dichiarato di risiedere alla Indirizzo_1 e ciò si evince dal ricorso introduttivo del giudizio ove alla pag. 1 è stato indicato che Ricorrente_1 risiede in Luogo_2 alla Indirizzo_1 , e non al Indirizzo_2.

L'avviso di pagamento ordinario n. 19022300026429 con cui la Publiservizi richiede per TARI 2023 il pagamento del complessivo importo di € 678,00 in riferimento: -all'immobile ubicato in Luogo_2 al Indirizzo_2, cat. C/1, identificato in catasto al foglio 500, p.la 5171, sub 7; -all'immobile ubicato in Luogo_2 al Indirizzo_2, cat. C/1, identificato in catasto al foglio 500, p.la 5171, sub 49.

Le categorie Catastali C/1 non sono riferibili ad abitazioni, ma a negozi e botteghe.

Inoltre come si evince alla pag. 1 delle visure storiche per immobile versate in atti , che attestano i soggetti a cui è attualmente riferibile la proprietà degli immobili (e dunque anche nell'anno 2023, oggetto di accertamento), si riporta che la nuda proprietaria dell'immobile sia la signora Nominativo_1, mentre Nominativo_2 risulta usufruttuaria.

Dunque, appare evidente che trattasi di soggetti distinti dal ricorrente, la Publiservizi non si comprende in base a quale collegamento richieda il pagamento della TARI nei confronti del ricorrente Ricorrente_1 , senza fornire un prova adeguata dell'utilizzo degli immobili da parte del ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso -Liquida le spese in € 200,00, oltre cap e iva, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.